

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ANNO 2006 RELATIVE A:

- A) provvidenze economiche previste dalla LR 28/1991;**
- B) contributi alle famiglie che assistono congiunti non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari;**
- C) interventi a favore delle famiglie che assistono persone affette da demenza, di tipo Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi disturbi comportamentali (LR n. 5/2001, art. 40).**

Ai Comuni, agli Enti da essi delegati e alle Aziende ULSS è affidato il compito di accompagnare i cittadini nelle fasi di presentazione delle domande di contributo, ricevere dette domande e verificarne la completezza e la congruità, valutare la condizione assistenziale assicurata dalle famiglie alle persone non autosufficienti, inserire quindi le informazioni nelle procedure telematiche, in modo da consentire l'assegnazione dei benefici con criteri uniformi nell'intero territorio regionale, secondo le indicazioni operative di seguito illustrate.

1) DESTINATARI

A) Procedura LR 28/91. Sono destinatarie le persone non autosufficienti residenti nel Veneto, che usufruiscono di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio ovvero presso altro domicilio privato.

B) Procedura "badanti". I destinatari dei contributi per le assistenti familiari devono avvalersi a titolo oneroso di una o più assistenti familiari, o avendo sottoscritto con esse un contratto di lavoro o per il tramite di organizzazioni non profit.

C) Procedura "Alzheimer". Sono destinatarie le famiglie che assistono persone affette da demenza, di tipo Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi disturbi comportamentali.

A), B) e C). Per tutte e tre le procedure, sono escluse le persone residenti in "convivenze anagrafiche" quali ad esempio istituti religiosi, istituti assistenziali o di cura

2) PERSONE CUI LIQUIDARE I CONTRIBUTI

I contributi vanno liquidati alla persona che ha presentato domanda e in subordine, nel caso quest'ultima sia indisponibile al momento dell'erogazione, all'interessato, a un parente anche non convivente, ovvero ad una persona, preferibilmente convivente, per la quale il servizio sociale abbia accertato che provvede effettivamente a garantire adeguata assistenza alla persona non autosufficiente.

Quanto sopra vale anche in caso di decesso dell'utente. Il contributo per il periodo precedente non rientra nell'asse ereditario e va liquidato alla persona che ha presentato domanda o, in subordine, alla persona che ha provveduto all'assistenza dell'utente, previa acquisizione, da parte dell'Ente erogatore, di dichiarazione liberatoria che lo sollevi da ogni responsabilità in caso di eventuale contenzioso tra eredi e/o familiari. In assenza di dichiarazione liberatoria, è necessario che l'Ente eroghi soltanto alla persona a ciò delegata dagli eredi del beneficiario.

3) CUMULABILITÀ DEI BENEFICI

I contributi previsti dalla LR 28/1991 (provvidenze economiche a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio) sono cumulabili con gli interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari (DD.G.R. n. 2907/2002 e n. 3782/2002).

I contributi "Alzheimer" non sono cumulabili con altri tipi di contributo regionale.

4) ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

A) *Procedura LR 28/91*. L'entità del contributo, assegnato su base giornaliera, è calcolata in rapporto al punteggio risultante dalla scheda di rilevazione, a partire da un minimo di 66, e all'ISEE, nonché in relazione alle risorse regionali disponibili. Ai sensi dell'art. 3 della LR 28/1991, la quota massima non può superare l'ammontare dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili totali. Il contributo non viene assegnato se la quota spettante all'assistito è inferiore a € 50,00 nell'anno.

B) *Procedura "badanti"*. L'entità del contributo, assegnato su base mensile, è calcolata in rapporto ai livelli contrattuali di impegno delle assistenti familiari (da un minimo di 24 ore settimanali ad un massimo di 60 ore settimanali) e all'ISEE, nonché in relazione alle risorse regionali disponibili. La quota massima non è superiore a € 250,00 mensili e la quota minima è di € 50,00. Il contributo non è assegnato per frazioni di utilizzo dell'assistente familiare inferiori a 15 giorni nel mese.

A e B) *Procedura LR 28/91 e Procedura "badanti"*. A partire dal 1.7.2006 gli Enti Locali, sulla base dei tabulati, ricavati da ISEEnet, riportanti per ogni richiedente l'importo corrispondente all'80% della quota ad esso spettante per i primi 6 mesi, possono erogare ai beneficiari tale importo, utilizzando le somme che la Regione provvede a liquidare in acconto all'esecutività del presente provvedimento. A completamento dell'istruttoria e dell'elaborazione delle domande presentate, con decreto dirigenziale verrà effettuata l'individuazione dei beneficiari e degli importi ad essi spettanti per l'intero anno 2006 e la conseguente liquidazione delle corrispondenti somme a saldo a favore degli Enti, che procederanno quindi all'erogazione ai beneficiari della parte restante del contributo.

C) *Procedura "Alzheimer"*. L'entità del contributo è di € 516,45 mensili, come disposto dall'art. 40 della LR 5/2001, modificato dall'art. 6 della LR 28/2002. Il contributo non è assegnato per frazioni di diritto inferiori a 15 giorni nel mese.

5) DECORRENZA DEI CONTRIBUTI

A e B) *Procedura LR 28/91 e Procedura "badanti"*. Il contributo decorre dal giorno di presentazione della domanda (qualora si tratti di nuova domanda) ovvero dal 1° gennaio (qualora si tratti di persona per la quale era già stata presentata domanda nell'anno precedente); in caso di variazione delle condizioni personali o familiari, i benefici della LR 28/91 decorrono dalla data di rilevazione delle variazioni.

C) *Procedura "Alzheimer"*. Per la redazione delle graduatorie per l'anno 2006, le Aziende ULSS considerano tutte le domande presentate per l'anno 2005 ed eventuali nuove domande nel frattempo pervenute, avendo cura di raccogliere dichiarazioni ISEE calcolate sui redditi 2004 e di aggiornare le schede N.P.I. per le persone che non fossero state valutate nei sei mesi precedenti. Sono valide dal mese di gennaio al mese di dicembre sia le graduatorie degli assegnatari sia quelle di riserva delle domande idonee; pertanto, alla persona che risulta assegnataria va riconosciuto il diritto a ricevere il contributo fino al mese di dicembre, sempreché non intervengano motivi di decadenza dal diritto del contributo. Le persone che hanno presentato domanda in data successiva al 1.1.2006 e che sono in possesso dei requisiti di idoneità, vengono inserite nelle graduatorie di riserva, secondo il punteggio loro assegnato. Le Az. ULSS attingono alle graduatorie di riserva per l'assegnazione delle quote che si rendessero libere nel corso dell'anno.

6) MOTIVI DI SOSPENSIONE E DI CESSAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ricoveri in struttura di durata superiore ai 60 giorni comportano la sospensione del contributo dall'inizio del ricovero. Il diritto al contributo cessa con l'inserimento definitivo in struttura residenziale, con il trasferimento al di fuori del territorio regionale, con il decesso, ovvero, limitatamente alla procedura "badanti", con la cessazione del rapporto di lavoro con l'assistente familiare.

7) CRITERI ECONOMICI DI ACCESSO

In base all'art. 33, co. 1, della LR n. 1/2004 e alla DGR n. 1135 del 23.04.2004, la situazione economica dei richiedenti i benefici in questione viene rilevata con riferimento all'ISEE, come disciplinato dai D.Lgs. n. 109/1998 e n. 130/2000 e dai DPCM n. 221/1999 e n. 224/2001.

L'ISEE riguarda la situazione economica di tutte le persone iscritte nello stesso stato di famiglia anagrafico. La famiglia anagrafica da considerare è quella che comprende la persona non autosufficiente per la quale viene richiesto il contributo. In base all'art. 1, comma 7, del DPCM 242/2001, l'assistente familiare convivente, anche se incluso nello stato di famiglia anagrafico, non deve essere compreso fra i componenti della famiglia da indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Si ricorda che le dichiarazioni ISEE soggiacciono alla disciplina delle autodichiarazioni, per cui si invitano gli Enti a porre la massima attenzione ai controlli, da effettuarsi in collaborazione con altri uffici comunali, in particolare con riferimento alla composizione del nucleo familiare, che deve corrispondere a quella risultante all'anagrafe comunale, e ai beni immobiliari posseduti dai componenti della famiglia. Per ulteriori controlli, si applicano le normative vigenti al riguardo.

I limiti delle condizioni economiche degli utenti sono:

A) *Procedura LR 28/91*. € 13.994,09 su redditi 2005.

B) *Procedura "badanti"*. € 18.022,70 su redditi 2005.

A e B) *Procedura LR 28/91 e Procedura "badanti"*. Le nuove domande presentate nei primi mesi dell'anno vanno corredate della dichiarazione ISEE riferita al 2004, con l'impegno da parte dell'interessato di produrre entro luglio 2006 la dichiarazione ISEE riferita al 2005. Per le domande cessate entro il 31.7.2006 il diritto ai contributi viene valutato in base all'ISEE disponibile al momento della cessazione (ISEE relativa all'anno 2004 o ISEE relativa all'anno 2005; se l'ISEE è relativa ai redditi 2004, il limite è di € 13.733,16 per la LR n. 28/1991 e di € 17.686,65 per la procedura badanti). Le domande non cessate entro tale data devono essere corredate con il risultato di una DSU aggiornata i cui redditi siano riferiti al 2005, redatta in data non posteriore al 31.12.2006.

C) *Procedura "Alzheimer"*. Le domande presentate entro il 31.12.2005 devono essere corredate da attestazione o dichiarazione ISEE i cui redditi devono essere riferiti all'anno 2004 e sono idonee, per quanto riguarda la condizione economica, se l'ISEE non è superiore a € 13.733,16. Lo stesso vale per le domande presentate successivamente fino al 31 luglio. Dopo tale data le nuove domande devono essere presentate con la dichiarazione o attestazione ISEE i cui redditi sono riferiti al 2005. Dopo il 31 luglio saranno quindi idonee e utili ai fini della graduatoria di riserva le domande con ISEE non superiore a € 13.994,09. Qualora il richiedente già presente in graduatoria di riserva voglia far valere una condizione economica più favorevole sarà possibile chiedere al servizio di supporto ISEEnet la cancellazione della domanda dalla graduatoria di riserva e l'inserimento di nuova domanda con ISEE aggiornata. La nuova domanda potrà concorrere al contributo a partire dalla data della domanda e comunque a partire dal mese successivo all'ultimo mese liquidato.

8) LA DOMANDA

Al fine di facilitare l'accesso dei cittadini alle diverse tipologie di provvidenze a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti, il modulo di domanda è unico per tutte e tre le tipologie di contributi. Al modulo di domanda, riportato nell'*allegato C* del presente provvedimento, è aggiunta la 'delega alla riscossione', che può essere compilata dal richiedente, anche in data successiva a quella della domanda, qualora intenda delegare altra persona alla riscossione del beneficio.

Il cittadino può presentare la domanda di contributi in qualunque momento. Anche in tempi successivi alla presentazione della domanda per una sola tipologia di contributo, il cittadino può presentare domanda di accesso ad un'altra tipologia di contributo.

Le domande presentate presso il Comune che si riferiscano anche alla procedura Alzheimer saranno inoltrate d'ufficio, a cura dello stesso Comune, al Distretto Socio-sanitario del proprio territorio, e

viceversa per quanto riguarda le altre due procedure. Ciò per tentare di realizzare il principio che sono gli Enti a doversi relazionare tra loro e non i cittadini a doversi recare da un Ente all'altro. A livello informatico i tre procedimenti sono distinti, per cui il Comune provvede all'inserimento delle domande relative alla LR 28 e alla procedura Badanti e l'Azienda ULSS di quelle relative alla procedura Alzheimer.

B) *Procedura "badanti"*. Nella stessa domanda possono essere inserite una o più assistenti familiari, per ognuna delle quali è obbligatoria l'indicazione del codice INPS di regolarizzazione. Se l'assistente familiare dipende da un soggetto o.n.l.u.s. iscritto nel registro regionale di riferimento, la famiglia che ne sostiene l'onere deve produrre dichiarazione del soggetto, da cui l'assistente dipende, nella quale è riportata l'esatta indicazione di iscrizione al registro regionale e sono attestati i periodi e il numero di ore settimanali di assistenza fruita e che l'intero onere è a carico della famiglia.

9) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

A) *Procedura LR 28/91*.

La rilevazione delle condizioni soggettive viene effettuata tramite la consueta "scheda di rilevazione", compilata in parte dall'assistente sociale comunale e in parte dal medico di medicina generale, la cui validità massima è di 4 anni. Il Servizio Sociale provvede d'ufficio ad aggiornare le schede di rilevazione, per le quali l'ultimo aggiornamento della situazione soggettiva e dell'assistenza ricevuta sia stato effettuato in data anteriore al 2003. Il Servizio Sociale può provvedere anche di propria iniziativa, ovvero su richiesta dell'interessato, a rilevare le variazioni delle condizioni soggettive della persona e dei livelli di assistenza ad essa prestati. Nelle schede connesse a nuove domande e nelle schede di aggiornamento, la data di compilazione non deve essere comunque posteriore al 31 dicembre dell'anno della domanda, pena la non idoneità della domanda per lo stesso anno.

Nei casi di persone in età minore, nella compilazione della scheda di rilevazione, l'assistente sociale e il medico rilevano solo le condizioni della persona e le necessità assistenziali che sono legate ad una patologia fortemente invalidante e non quelle legate ad una normale fase evolutiva propria dell'età. In sostanza, la compilazione della scheda assume il valore di dichiarazione della gravità della condizione personale e della conseguente necessità di una particolare assistenza.

B) *Procedura "badanti"*.

Il Comune accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi relativi alla condizione di non autosufficienza della persona, documentati con le modalità di cui alla DGR 3630/2002, e cioè che la persona interessata è da considerarsi non autosufficiente in quanto è:

- in possesso dell'attestazione rilasciata dall'UVMD,
- in possesso del certificato rilasciato dal medico curante ,
- beneficiario della LR 28/91 (quindi con un punteggio compreso tra 66 e 100),
- ammesso nella graduatoria dei beneficiari della procedura Alzheimer,
- in possesso della certificazione per l'accesso ai servizi e prestazioni previste per persone non autosufficienti emessa dalla UVDM,
- beneficiario dell'assegno di accompagnamento,
- riconosciuto nella condizione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92.

C) *Procedura "Alzheimer"*.

La domanda va corredata da certificazione medica, di data non anteriore a 3 mesi, attestante che la persona interessata è affetta da demenza (di tipo Alzheimer o di altro tipo) accompagnata da gravi disturbi comportamentali. Tale certificazione è necessaria solo per i nuovi richiedenti.

10) LA RACCOLTA E LA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

Tutta la documentazione cartacea relativa ai richiedenti i benefici viene conservata presso l'Ente di competenza (Comune ovvero Azienda ULSS), a disposizione per verifiche e controlli.

A e B) Procedura LR 28/91 e Procedura “badanti”. Alla raccolta e alla trasmissione telematica delle domande e delle informazioni ad esse attinenti provvedono i Comuni di residenza delle persone interessate, ovvero gli Enti da essi delegati (Aziende ULSS, Comunità Montane, Unioni di Comuni), possibilmente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato o di suo familiare, ovvero dalla data di comunicazione di variazione delle condizioni soggettive della persona o dei livelli di assistenza prestata.

Per gli utenti che cambiano residenza nel corso dell'anno, il Comune di nuova residenza provvede ad aprire una nuova posizione nella procedura telematica, a far data dal trasferimento della residenza, provvedendo anche all'inserimento della scheda di rilevazione.

Le procedure 2005 resteranno “aperte” in ISEEnet fino e non oltre il 30.9.2006, per consentire ai Comuni di rettificare e completare i dati inseriti ed eventualmente ricalcolare i benefici da erogare ai cittadini. Eventuali conguagli nelle assegnazioni ai Comuni verranno effettuati in sede di liquidazione relativa al periodo successivo.

Per le procedure 2006 le informazioni devono essere inserite nella procedura telematica a cura dei Comuni o degli Enti da essi delegati entro il 20.01.2007.

A) Procedura LR 28/91.

Qualora la persona abbia domicilio in altro Comune, il Comune di residenza può richiedere al Comune di domicilio la rilevazione delle condizioni personali e familiari, fermo restando che la istruttoria in ISEEnet resta di competenza del Comune di residenza. Ovviamente, il cittadino non ha diritto al contributo se il Comune non riesce a disporre della scheda di rilevazione debitamente compilata.

Esclusivamente nei casi seguiti in assistenza domiciliare da un Comune diverso dal Comune di residenza, a motivo della non coincidenza tra residenza anagrafica e domicilio, è possibile riconoscere la competenza dell'istruttoria per la LR 28 al Comune che effettivamente assiste la persona non autosufficiente, purché ubicato nel territorio regionale veneto.

C) Procedura “Alzheimer”. La competenza dell'istruttoria e dell'assegnazione dei benefici è dell'Azienda ULSS di residenza. Tutte le Aziende ULSS sono tenute ad avvalersi delle procedure informatiche ISEEnet. Nel caso in cui la persona malata sia domiciliata in un ambito territoriale diverso da quello dell'ULSS di residenza (anche al di fuori del territorio regionale), l'UVMD dell'ULSS di residenza potrà acquisire e far propria l'eventuale valutazione dell'UVMD dell'ULSS di domicilio, in quanto maggiormente a conoscenza della situazione globale del malato e della sua famiglia. Nel caso in cui in corso d'anno la persona beneficiaria trasferisca la residenza nell'ambito territoriale di un'altra Az. ULSS (pur rimanendo all'interno del territorio regionale), il relativo contributo, fino a dicembre 2006, dovrà essere corrisposto dall'Az. ULSS alla quale era stata presentata la domanda, che per prima aveva riconosciuto il contributo.

11) PROCEDURA “ALZHEIMER”: VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIE DEI RICHIEDENTI

La valutazione viene operata presso i servizi dell'Az. ULSS ovvero presso il domicilio della persona, qualora la famiglia sia in difficoltà a recarsi con l'ammalato presso la sede dell'Az. ULSS. Le graduatorie di ciascuna Azienda ULSS vengono elaborate in base ai seguenti elementi di valutazione:

- a) diagnosi di demenza o sospetta demenza di tipo Alzheimer o di altro tipo: in mancanza di conferma, la domanda non è ammessa;
- b) valutazione positiva dell'UVMD per l'adeguata assistenza in famiglia: in mancanza di conferma, la domanda non è ammessa;
- c) valore ISEE: v. precedente punto 7;
- d) punteggio NPI “frequenza x gravità”: il punteggio globale non deve essere inferiore a 25; deve essere riportato un punteggio di almeno 9 in almeno 2 dei seguenti 7 disturbi

principali: deliri, allucinazioni, agitazione/aggressività, ansia, disinibizione, attività motoria aberrante, disturbi del sonno;

e) punteggio NPI "stress caregivers": non deve essere inferiore a 20 punti;

La procedura informatica attribuirà ad ogni richiedente una "quota totale", che consente di ordinare i richiedenti in un'unica graduatoria di ULSS, formata dai tre seguenti elementi: il valore di ISEE (che concorre per il 60%), il punteggio "frequenza x gravità" (che concorre per il 32%) ed il punteggio "stress caregiver" (che concorre per l'8%).

La valutazione non va ripetuta se la persona era già stata valutata nei 6 mesi precedenti.

Ai fini della liquidazione dei contributi ai beneficiari, con le scadenze temporali che ogni Az. ULSS individuerà (non superiori a 6 mesi), la procedura informatica fornirà l'elenco dei beneficiari redatto su base mensile e l'importo spettante a ciascuno di essi per il periodo considerato. Una volta prodotto, l'elenco mensile non è più modificabile perché assume il valore di avvenuta liquidazione; esso può essere modificato solo dal gestore di ISEEnet, qualora espressamente richiesto dal responsabile ULSS.

Subentri per quote cessate: nel caso in cui, in corso d'anno, un beneficiario perda definitivamente il diritto al contributo, un'altra persona può subentrare al suo posto; essa percepirà il contributo dal mese del subentro e fino a dicembre 2006. Il subentrante potrebbe non essere il primo fra gli esclusi al beneficio in sede di prima formulazione di graduatoria 2006, ma anche una persona la cui domanda è stata inserita dopo il 1.1.2006, i cui requisiti forniscono un punteggio superiore a quello degli altri esclusi.

Subentri per quote eccedenti e/o sospese: le quote che vengono sospese per i motivi di cui al precedente punto 6) assieme alle quote residue verranno assegnate a fine 2006, con effetto retroattivo, alle persone in possesso dei requisiti, per i mesi non liquidati in precedenza (ad esempio domanda di febbraio ma liquidata a partire da giugno) secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento delle quote sospese e/o residue.